

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3349 del 17/07/2020
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA COMPENSATI BOSI SRL ATTIVITÀ: PRODUZIONE LEGNO COMPENSATO, PLACCATO ED AFFINI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC) STRADA VOLTONE DECCA RONCAGLIA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3448 del 17/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "*Norme in Materia Ambientale*";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.*";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'Amministrazione Digitale*";

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta COMPENSATI BOSI SRL (C.F. 00320130339), con sede legale in Piacenza, Strada Voltone Decca - Roncaglia, trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza in data 16/5/2019 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 77691, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*produzione legno compensato, placcato ed affini*" da svolgersi nello stabilimento sito in Piacenza, Strada Voltone Decca - Roncaglia, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

- le note prot. n. 59888 del 27.5.2019 (prot. Arpae n. 83113 del 27.5.2019) e prot. n. 9490 del 27.1.2020 (prot. Arpae n. 12839 del 27.1.202) con cui il Comune di Piacenza ha chiesto documentazione integrativa per la valutazione di impatto acustico;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP e acquisita agli atti prot. n. 111023 del 15/7/2019, n. 116990 del 25/7/2019, n. 11567 del 24/1/2020, n. 15665 del 31/1/2020 e n. 50522 del 3/4/2020;

Considerato che:

- il ciclo produttivo e le relative emissioni in atmosfera sono così riassumibili:
 - I. scortecciatura: operazione che secondo il gestore non producono quantità significative di materiale polverulento in quanto la produzione di residui di lavorazione, frammenti di corteccia, scarti di sfogliatura, avviene sotto forma di materiale frammentato in maniera grossolana o frammenti di sfoglia, pertanto non è previsto un sistema di convogliamento degli inquinanti.;
 - II. sfogliatura con mandrino, nella quale il gestore ritiene non vi sia una apprezzabile produzione di particolato aerotrasportabile;
 - III. taglio per tranciatura, con apposita taglierina che provvede automaticamente al sezionamento della stessa in fogli delle dimensioni desiderate: l'operazione di taglio non prevede la formazione di scarti sotto forma polverulenta essendo effettuata mediante tranciatura;
 - IV. convogliamento automatico dei fogli alla piattaforma di carico pallet per la successiva movimentazione verso l'essiccatoio che avviene per mezzo di muletto – carrello: il sistema di movimentazione utilizza aria aspirata dall'interno dello stabilimento per creare un depressione sulla parte superiore del foglio e provvedere allo scarico senza sottoporlo a flessione o sforzi tali da causare danno al foglio durante l'operazione; l'aria movimentata è convogliata ai camini individuati in planimetria con le sigle E26 ed E27;
 - V. essiccazione del legname in apposito forno, la cui umidità in eccesso viene espulsa attraverso i punti di emissione E6, E7, E8, E9 ed E10: il calore è prodotto da un medio impianto di combustione esistente avente potenza termica nominale pari a 9,304 MWt alimentato ad olio combustibile BTZ, il cui progetto di revamping è condizionato dalla disponibilità finanziaria derivante dall'ottenimento dei risarcimenti spettanti all'Azienda a seguito dei danni patiti durante l'alluvione del torrente Nure del Settembre 2015 e dalla riattivazione della completa produttività dello stabilimento in modo da poter sostenere i costi derivanti dalla conversione dell'impianto ad una tecnologia più efficiente e meno impattante; la ditta stima una tempistica di 3 anni per la conversione della caldaia esistente, mentre la soluzione tecnica da adottare è in fase di valutazione; il consumo annuo massimo di olio combustibile è pari a 200 t;
 - VI. selezionatura: i fogli essiccati sono movimentati per mezzo di carrello alla selezionatrice; la macchina seleziona automaticamente i fogli secondo classi di qualità; il processo avviene tramite sospensione dei fogli creata dal vuoto prodotto dal sistema di aspirazione del macchinario; il funzionamento del sistema richiede la creazione di una notevole depressione sul lato superiore del foglio in grado di mantenerlo "sospeso" contro i rulli di movimentazione: per ottenere tale forza è necessario aspirare una considerevole portata d'aria dall'interno dello stabilimento; il macchinario è infatti dotato di impianto di aspirazione posto esattamente sopra i rulli di movimentazione del macchinario stesso e 6 camini per l'espulsione dell'aria movimentata sul tetto del capannone, identificati dalle sigle E14, E15, E16, E17, E18; il gestore riferisce che l'aria espulsa è aspirata dal macchinario nel suo intorno e non trasporta quantità significative di polvere di legno;
 - VII. incollaggio: i fogli sono cosparsi di colla prima della pressatura a caldo e la colla è composta da farina, acqua e collante a bassissimo contenuto di formaldeide (<0,1% in peso) classificato come sostanza non pericolosa; la colla è preparata miscelando gli ingredienti in apposito locale confinato munito di cupolino per la ventilazione naturale (E23); la preparazione della colla necessita di calore fornito dal circuito ad olio diatermico che alimenta anche le altre utenze termiche; la colla calda è inviata alla zona di incollatura tramite condotta; viene dichiarato che le fasi di preparazione e trasporto del collante via condotta non comportano l'emissione diffusa di vapori dovuto ad evaporazione;
 - VIII. preparazione alla pressatura: l'operazione è effettuata in linea; l'assemblaggio dei fogli incollati (accatastamento di strati di fogli incollati di qualità prestabilita, fino all'ottenimento dello spessore desiderato) avviene automaticamente: il nastro trasportatore scarica in automatico il nuovo foglio incollato su una delle 4 postazioni di controllo presenti in parallelo sulla linea;
 - IX. pressatura a caldo: i fogli accatastati sono inseriti nella pressa multipiano (20 piani); il sistema una volta caricato provvede alla pressatura: applicazione di forza di compressione e calore per un tempo proporzionale allo spessore del compensato in produzione; il sistema è dotato di camini di aspirazione di eventuali vapori prodotti durante l'operazione di pressatura (evaporazione dell'acqua contenuta nel collante e di solventi) con corrispondenti punti di emissione E4 ed E5;
 - X. stuccatura: i pannelli di compensato prodotti possono presentare imperfezioni quali crepe o fessure prodotte

dalla contrazione della matrice lignea durante la pressatura; per tale motivo sono eventualmente sottoposti alle operazioni di stuccatura, effettuata manualmente dall'addetto al controllo visivo dei pannelli prodotti, in cui lo stucco è applicato sulle crepe superficiali del pannello; la quantità di stucco consumata è estremamente modesta e l'applicazione manuale consente di minimizzarne i consumi; lo stucco utilizzato è classificato come sostanza non pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008; gli addetti al suo utilizzo sono equipaggiati delle misure primarie di sicurezza quali guanti e mascherina per minimizzare eventuali rischi di reazioni allergiche;

XI. squadratura e levigatura: sono operazioni di finitura finale necessarie all'ottenimento di pannelli perfettamente rettangolari (SQUADRATURA) e lisci (LEVIGATURA); le operazioni sono effettuate meccanicamente da macchinari dedicati; le lavorazioni, atte ad ottenere un'elevata finitura del prodotto, comportano la produzione di materiale polverulento derivante dalle lavorazioni di finissaggio delle frese e mole dei macchinari sui pannelli di compensato essiccato; entrambi i macchinari sono dotati di sistema di aspirazione della polvere prodotta durante le operazioni: il flusso d'aria è convogliato tramite condotte ad un filtro a maniche atmosfera (Punto di Emissione E2);

- sono presenti punti di estrazione indicati con T, corrispondenti a punti di estrazione forzata dell'aria interna del capannone: il sistema di ventilazione forzata è attivato solamente nel periodo estivo per garantire il corretto ricambio dell'aria interna per il controllo della temperatura interna;
- per quanto riguarda i macchinari non ancora funzionanti a seguito dei danni patiti dall'alluvione, l'Azienda ha in progetto la riattivazione in modo da ripristinare la completa potenzialità produttiva dello stabilimento; non essendo possibile stabilire un cronoprogramma di riattivazione viste le tempistiche di risarcimento del danno patito durante l'alluvione, l'azienda si riserva di riattivare tali macchinari previa modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- durante l'alluvione è andata distrutta la spazzatrice automatica aziendale e ad ora le operazioni di pulizia sono eseguite manualmente; il gestore ha in programma l'acquisto di una nuova pulitrice in modo da garantire un maggiore livello di pulizia degli ambienti e dell'area esterna con conseguente riduzione del fenomeno di risospensione delle polveri;
- relativamente alla matrice scarichi la ditta dichiara che:
 - attualmente in azienda non è presente alcun scarico di acque reflue industriali;
 - il piazzale A (così come individuato nella planimetria Tav. 01 disegno n°3 del 27/06/2019) non è utilizzato per lo stoccaggio di materie prime, attrezzature prodotti finiti;
 - il piazzale B (pure individuato nella predetta planimetria) è utilizzato unicamente per lo stoccaggio temporaneo di tronchi di pioppo verdi (tempo massimo di permanenza sul piazzale pari a 15 giorni), è periodicamente spazzato per il recupero del materiale ligneo presente (frammenti di corteccia), e le acque meteoriche sono disperse nella fascia permeabile circostante, senza interessare il Torrente Nure in quanto lo scarico delle stesse è impedito dalla presenza sul lato est di un argine di recente realizzazione;
 - entrambi i piazzali non originano acque di dilavaggio contenenti sostanze pericolose o contaminanti;

Considerato inoltre che:

- come richiesto dal Comune di Piacenza con le già citate note n. 59888/2019 e n. 9490/2020, è stata presentata la valutazione di impatto acustico (acquisita agli atti prot. n. 116990 del 25/7/2019) e un "Piano di mitigazione emissioni acustiche" (acquisito agli atti prot. n. 15665 del 31/1/2020), nel quale sono illustrati gli interventi che la ditta intende mettere in atto al fine di rientrare nel rispetto dei limiti differenziali di legge per l'impianto di aspirazione e filtraggio del polverino di legno (emissione E2), terminati i quali la ditta si impegna ad eseguire una nuova verifica del rispetto dei limiti differenziali in parola;
- l'AUA pertanto dovrà ricomprendere anche il titolo "nulla osta di cui al comma 6 dell'art. 8 della L. 447/95";

Acquisiti i seguenti pareri in merito all'istanza di AUA:

- nota prot. n. 64025 del 30.4.2020 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con limiti e prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- nota prot. n. 100187 del 9.10.2019 (prot. Arpa n. 155732 del 10.10.2019) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, richiamando la necessità a) di reintegrare l'aria estratta con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici; b) di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle materie prime utilizzate con quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP;
- nota prot. n. 33408 del 1.4.2020 (prot. Arpa n. 49854 del 2.4.2020) - Comune di Piacenza: parere favorevole con prescrizione per le emissioni in atmosfera e nulla-osta acustico all'avvio dell'attività nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i. la Ditta dovrà presentare, entro il 30.09.2020 una nuova Valutazione di Impatto Acustico che dimostri:
 - il rientro nei limiti di immissione per la zona di “Classe II” del rumore ambientale prodotto dalla sorgente rappresentata dall’impianto generante l’emissione in atmosfera denominata E2;
 - il rispetto del limite differenziale diurno per tutti i punti recettori indicati nella precedente Valutazione di Impatto Acustico, conformemente a quanto previsto dal D.P.C.M. 14.11.1997;
- ii. nel caso in cui anche con la nuova Valutazione di Impatto Acustico si evidenzi il non rispetto dei limiti differenziali di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, l’attività della Ditta dovrà essere sospesa sino alla presentazione da parte della stessa di un dettagliato “Piano di Bonifica Acustico”, in cui siano espressi gli interventi ed i relativi tempi di realizzazione per il rientro nei limiti di legge sopra indicati;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visti gli artt. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge il 24/04/2020, e 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, convertito in Legge il 5/06/2020, che hanno disposto la sospensione dei termini ordinatori o perentori, endoprocedimentali e finali, nei procedimenti amministrativi;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta COMPENSATI BOSI SRL (C.F. 00320130339), con sede legale in Piacenza, Strada Voltone Decca - Roncaglia, per l’attività di “*produzione legno compensato, placcato ed affini*” da svolgersi nello stabilimento sito in Piacenza, Strada Voltone Decca - Roncaglia, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – nulla osta di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
2. **di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N.E1 centrale termica

Portata massima	11000	Nm3/h
Durata massima annua	1152	ore/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	100	mg/Nm3
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	500	mg/Nm3
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	1700	mg/Nm3

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 levigatrice e squadratrice

Portata massima	24500	Nm3/h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm3
Formaldeide	1	mg/Nm3
Sistema abbattimento:	Filtro a maniche	

EMISSIONE N. E4 reparto incollaggio n. 1 - Pressa multivano DIFFENBACHER

Portata massima	19000	Nm3/h
Durata massima giornaliera	8	h/g

Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Formaldeide	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	-	

EMISSIONE N. E5 reparto incollaggio n. 1 - Pressa multivano DIFFENBACHER

Portata massima	22500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Formaldeide	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	-	

EMISSIONE N. E6 reparto essiccamento - essiccatoio Babcook

Portata massima	7600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Composti organiche volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	-	

I limiti di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 17%

EMISSIONE N. E7 reparto essiccamento - essiccatoio Babcook

Portata massima	7600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Composti organiche volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	-	

I limiti di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 17%

EMISSIONE N. E8 reparto essiccamento - essiccatoio Babcook

Portata massima	7600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	-	

I limiti di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 17%

EMISSIONE N. E9 reparto essiccamento - essiccatoio Babcook

Portata massima	7600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	-	

I limiti di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 17%

EMISSIONE N. E10 reparto essiccamento - essiccatoio Babcook

Portata massima	7600	Nm3/h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm3
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm3
Sistema abbattimento:	-	

I limiti di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 17%

EMISSIONE N. E14 reparto selezionatura fogli D.L.M.

Portata massima	36000	Nm3/h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm3
Sistema di abbattimento:	-	

EMISSIONE N. E15 reparto selezionatura fogli D.L.M.

Portata massima	36000	Nm3/h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm3
Sistema di abbattimento:	-	

EMISSIONE N. E16 reparto selezionatura fogli D.L.M.

Portata massima	36000	Nm3/h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm3
Sistema di abbattimento:	-	

EMISSIONE N. E17 reparto selezionatura fogli D.L.M.

Portata massima	36000	Nm3/h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm3
Sistema di abbattimento:	-	

EMISSIONE N. E18 reparto selezionatura fogli D.L.M.

Portata massima	36000	Nm3/h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm3
Sistema di abbattimento:	-	

EMISSIONE N. E23 cupolino locale preparazione colle

EMISSIONE N. E26 scarico aria movimentazione fogli

EMISSIONE N. E27 scarico aria movimentazione fogli

Torrini T1, T2, T3, T4, T5 e T6

- Fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione degli ossidi di zolfo il gestore può non effettuare monitoraggi finalizzati alla ricerca di tale inquinanti essendo utilizzato olio combustibile BTZ;
- L'olio combustibile BTZ deve rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

- c) Il gestore non deve superare un consumo annuo massimo di olio combustibili pari a 200 t. I relativi consumi annui, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su un apposito registro, che può coincidere con altri registri eventualmente in uso presso lo stabilimento;
- d) **Entro il 31.12.2020** deve essere presentato un cronoprogramma per la sostituzione dell'olio combustibile BTZ con un combustibile meno inquinante;
- e) Resta fermo quanto previsto dall'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 per i medi impianti di combustione. Il gestore dovrà, perciò, presentare entro il 1.1.2023 una domanda di autorizzazione per l'adeguamento alle disposizioni dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06;
- f) Deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
- g) i camini di emissione, ad esclusione di E23, E26, E27, T1, T2, T3, T4, T5 e T6, identificati univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- h) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle portate;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione delle polveri;
 - UNI EN 14792 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche) per la determinazione degli ossidi di azoto;
 - UNI EN 14791 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche) per la determinazione degli ossidi di zolfo;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei Composti organici volatili (espressi come Ctot);
 - US EPA TO11A o NIOSH 2016 per la determinazione della formaldeide;
- i) il ricorso a metodi differenti da quello indicato al precedente punto h) deve essere oggetto di preventiva condivisione con il ST di Arpae (autorità competente al controllo);
- j) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- k) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E14, E15, E16, E17, E18 ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- l) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- m) al registro di cui al punto precedente deve essere allegata almeno una analisi annuale del contenuto di zolfo del combustibile utilizzato;
- n) il sistema di abbattimento di E2 deve essere mantenuto in perfetta efficienza e le operazioni di manutenzione e sostituzione dello stesso devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- o) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare un mese;
- p) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- q) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- r) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza, al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un monitoraggio delle emissioni E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E14, E15, E16, E17, E18 effettuato in sede di messa a regime degli stessi (che sarà ritenuto valido quale monitoraggio annuale ai sensi della prescrizione di cui al punto k));

- s) la sorgente rappresentata dall'impianto generante l'emissione in atmosfera denominata E2, potrà continuare a funzionare solo se nella nuova Valutazione d'Impatto Acustica, di cui al successivo punto 3., sarà dimostrato al recettore R3.2 il rientro nei limiti di immissione per la zona di "Classe II";

3. di stabilire, per quanto attiene al nulla osta di cui al comma 6 dell'art. 8 della L. 447/95, le seguenti prescrizioni:

- a) il gestore dovrà presentare al SUAP del Comune di Piacenza, **entro il 30.09.2020** una nuova Valutazione di Impatto Acustico che dimostri:
- il rientro nei limiti di immissione per la zona di "Classe II" del rumore ambientale prodotto dalla sorgente rappresentata dall'impianto generante l'emissione in atmosfera denominata E2;
 - il rispetto del limite differenziale diurno per tutti i punti recettori indicati nella precedente Valutazione di Impatto Acustico, conformemente a quanto previsto dal D.P.C.M. 14.11.1997;
- b) nel caso in cui anche con la nuova Valutazione di Impatto Acustico si evidenzi il non rispetto dei limiti differenziali di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, l'attività della Ditta dovrà essere sospesa sino alla presentazione da parte della stessa di un dettagliato "Piano di Bonifica Acustico", in cui siano espressi gli interventi ed i relativi tempi di realizzazione per il rientro nei limiti di legge sopra indicati.

4. di fare salvo che:

- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
- le Schede di Sicurezza delle materie prime utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP;

4. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

Si dà atto inoltre che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.